Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.33/24824/2017

OGGETTO: COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA – VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Pietro Val Lemina, con deliberazione del C.C. n. 37 del 31/07/2017, acquisito dal sito istituzionale del Comune, a seguito della Nota inviata in data 04/08/2017 tramite PEC ns. prot. n. 96038 (pervenuta in data 04/08/2017) con la quale veniva indicato il link dove reperire il progetto urbanistico, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(*pratica n. VP- 33/2017*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 6;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 6, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche al Piano vigente, di seguito richiamate:
"2.3 CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC
……omissis……..
1. *modifiche alle Norme di Attuazione:*
   1.1 definisce e detta prescrizioni per gli impianti sportivi privati;
   1.2 definisce i manufatti per il ricovero degli attrezzi da giardino e detta i parametri da osservare per garantirne la modesta entità e la facile rimovibilità;
   1.3 ridefinisce le prescrizioni che regolano la distanza dei fabbricati dai confini;

1.4 ridefinisce le prescrizioni che regolano la monetizzazione delle aree per servizi pubblici ex art. 21 della Legge regionale 56/77 e s.m.i., per uniformarle alle prescrizioni del comma 4bis del medesimo art. 21, come inserito dal comma 7 dell'art. 39 della Legge regionale n. 3/2013;

2. *corregge errori di individuazione di aree a servizi esistenti (Borgata del Cocca);*
3. *riscontra il fabbisogno di un'area per la pratica di attività ricreative e sportive all'aperto (Località Saretto);*
4. *corregge errori di rappresentazione cartografica individuati nella carta di base del PRGC (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando);*
5. *apporta modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando);*
6. *apporta modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC al fine di consentire una maggiore operatività all'attività agricola e corregge errori di classificazione di strade poderali esistenti (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando)."*

(Cfr. pag. 6 della Relazione Illustrativa)

preso atto che il Comune di San Pietro Val Lemina è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non esprimere alcun parere;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 338–19807/2017 del 24/08/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Pietro Val Lemina con deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017, le seguenti osservazioni:
   - la proposta di individuare in Località Saretto un'area per le attività ricreative e sportive all'aperto proprio per le sue particolari caratteristiche orografiche (*"area scoscesa con presenza di rilievi o protuberanza"* – Cfr. Relazione Illustrativa) consentendo l'installazione di modeste attrezzature per la pratica sportiva (senza volumetria e aree coperte), andrebbe valutata in ragione:
     - della classe di rischio idrogeologica dell'ambito prescelto, segnalata nella Carta sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, che come osservato nei punti successivi la Variante in questione non comprende, in

particolare sarebbe opportuno verificare la presenza di fenomeni franosi attivi o attivabili anche a seguito di eventi meteorologici;
- dell'accessibilità dell'area, infatti in funzione del numero dei fruitori di tali servizi, potrebbe essere importante analizzare modalità di accesso sicure (strade, parcheggi e percorsi pedonali) per raggiungere l'ambito, visto che l'area dalla foto satellitare parrebbe particolarmente impervia e non facilmente raggiungibile;

- accertato, come si evince dalla Relazione Illustrativa a pag. 15 *"che i terreni posti a contorno…. del nucleo edificato…… con la sigla RA14, nonostante posseggano caratteristiche tali da essere ascritti dal PRGC medesimo all'Area normativa E "Aree agricole", risultano essere ascritte dal PRG all'aerea normativa EV "Aree agricole di cornice dell'abitato""* e per tale motivo vengono riclassificate come aree agricole, non appaiono altrettanto evidenti le motivazioni urbanistiche per le quali le nuove aree identificate con l'acronimo *E*, come raffigurate nella Tav. 8 – Estratto Tav. D2, siano contornate da ambiti classificati *EV*. Se le "aree agricole di cornice dell'abitato" sono poste tra l'abitato e le aree agricole per evidenti ragioni urbanistiche, parrebbe "particolare" individuare degli ambiti *E* delimitati da aree *EV*, per questo si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di accorpare ed estendere le aree *E* riconosciute con la Variante in questione con il fine di posizionare l'ambito agricolo nella parte periferica rispetto a quello di "cornice dell'abitato";
- in fase d'approvazione del progetto definitivo della Variante sarebbe opportuno, per una maggiore comprensione, integrare gli Atti della Variante con degli estratti della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Considerato che il Comune è adeguato al PAI, si rammenta a riguardo l'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP, in cui è citato: *"le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77"*;
- le Varianti parziali sono Atti amministrativi definitivi formati e approvati dall'Amministrazione Comunale e la presenza di "carenze formali" rappresenta un vizio di forma, per questo sarebbe importante che i documenti presentino la citazione della deliberazione di adozione, siano sottoscritti dal Sindaco, Segretario Comunale e dall'estensore della Variante, oppure, volendo avvalersi della Posta certificata, si suggerisce di sottoscrivere i documenti con firma digitale ai sensi di legge;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7,

art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di San Pietro Val Lemina la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 04/09/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in Originale